



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2017

Disposizioni per l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione di pericolo, nell'attuale dissesto idrogeologico del territorio, non si verifica soltanto quando l'imminenza della calamità produce la consapevolezza del rischio. È soprattutto la situazione di incuria prolungata - dovuta all'abbandono delle zone rurali e, in particolare, della coltivazione dei fondi agricoli specialmente nelle zone montane - a provocare una serie di gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche per l'intero Paese. Alla parcellizzazione dei fondi agricoli si aggiunge il disinteresse dei proprietari per fondi difficilmente raggiungibili o, peggio, di minimo valore economico e, pertanto, privi di reale stimolo alla cura del proprietario: il peso degli oneri tributari e il costante venire meno di servizi (scolastici, sanitari, chiusura di uffici postali eccetera), comune a tutte le zone rurali, ha spesso spinto negli anni molti ad abbandonare l'attività agricola e forestale o, in molti casi, la montagna stessa.

La conseguenza più evidente è senza dubbio l'accentuazione di eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico nelle zone di pianura a valle delle (o adiacenti alle) aree abbandonate. Oltre all'attività agricola vengono trascurate anche le opere realizzate nel passato per la regimazione delle acque irrigue e per la messa a coltura dei pendii, quali i terrazzamenti. Assieme alla mancata manutenzione di opere idrauliche realizzate per la regolazione dei corsi d'acqua, come argini e canali, questo permette alla forza delle acque, non più moderata, di moltiplicarsi, divenendo così un pericoloso agente erosivo capace di causare smottamenti, frane e alluvioni. Anche l'eliminazione degli sfalci e l'inselvaticamento dei campi, con l'erba lunga e secca che permane sul terreno, rendono più difficile la percolazione delle acque nella falda.

La cessazione dell'attività agricola e pastorale è inoltre preludio alla ricostruzione forestale, e i campi e pascoli, invasi da vegetazione arbustiva anche alloctona, perdono potenzialità produttiva, mentre con l'espansione delle specie animali selvatiche aumentano i danni alle colture e le richieste di risarcimento. Tutto ciò altera il paesaggio tradizionale e culturale, con conseguente perdita di elementi di grande valore, diminuisce la biodiversità e determina una limitazione della fruibilità turistica del territorio.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire in tutela della terra e dei suoi abitanti procedendo all'individuazione, al recupero e all'eventuale utilizzo agricolo dei terreni abbandonati o perché non più coltivati o perché in evidente stato di abbandono da parte di chi ne ha la disponibilità, prevedendo anche la messa a disposizione degli stessi in favore di terzi non proprietari al fine di promuoverne l'impiego. Da un lato la regimazione delle acque, dall'altro lo sfalcio o la pulitura del sottobosco, potranno formare oggetto di prescrizioni del sindaco, previa ricerca e all'interpello dei proprietari delle terre oggetto di registrazione come suscettibili di pericolo potenziale. In prima battuta i destinatari della richiesta saranno - laddove reperibili - i proprietari, nonché i loro eredi se gli stessi risultino deceduti; in seconda battuta, il potere di ordinanza del sindaco, esercitato con le procedure dei vincoli espropriativi, comporterà la possibilità di utilizzo del fondo mediante assegnazione a terzi richiedenti. In tal guisa, il potere conformativo dell'ente territoriale assicurerà la funzione sociale della proprietà, di cui all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, ai fini di cui agli articoli 9 e 44 della Costituzione, è volta al recupero dei terreni agricoli abbandonati con la loro messa a disposizione in favore di terzi non proprietari che si impegnino ad apportarvi le migliorie necessarie alla loro messa in sicurezza, per prevenire situazioni di pericolo potenziale per la stabilità del suolo e la sicurezza delle popolazioni.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono abbandonati:

a) i terreni agricoli, già coltivati, che non sono stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie;

b) i fondi di montagna, censiti nel catasto dei terreni, che per la competente conservatoria dei registri immobiliari versino in situazione di incertezza proprietaria.

Art. 2.

(Registro nazionale e registri regionali)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, il sindaco, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro comunale dei terreni agricoli abbandonati di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-

sive modificazioni, sono stabilite le modalità di formazione e di gestione dei registri comunali.

3. Il registro comunale raccoglie, organizza ed elabora i dati provenienti dai registri regionali, dai catasti terreni e dalle conservatorie dei registri immobiliari. Esso è compilato, garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali e valendosi dei rilievi aerofotogrammetrici di tutte le pubbliche amministrazioni che dispongono delle relative tecnologie. Esso è tenuto e aggiornato anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici e telematici.

Art. 3.

(Prescrizioni per i terreni agricoli abbandonati)

1. Il comune, con la procedura di cui agli articoli 10 ed 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, prescrive al proprietario del terreno, incluso nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, l'adozione delle misure necessarie a prevenire un pericolo potenziale per la stabilità dei suoli vicini, per la regimentazione delle acque che lo attraversino, per la pulizia del sottobosco e per la sicurezza delle popolazioni che risiedano a valle del fondo. La prescrizione reca un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori cui è preordinato il vincolo prescrittivo; sia il contenuto della prescrizione che il termine per eseguirla sono trascritti nel registro immobiliare alla relativa particella catastale.

2. Il comune acquisisce ogni utile informazione su coloro che dai pubblici registri risultino proprietari dei terreni abbandonati inclusi nel registro, o sui loro eredi qualora i proprietari risultino deceduti. Acquisite le informazioni, il comune provvede a notificare ai proprietari la prescrizione, con le

modalità di cui agli articoli 138, 139 e 140 del codice di procedura civile, avvertendo che, ove non assumano, entro sessanta giorni, l'impegno ad adempiere al vincolo di cui al comma 1, i relativi terreni sono dichiarati soggetti ad utilizzazione mediante assegnazione a terzi richiedenti.

3. Sono dichiarati utilizzabili dai terzi, con ordinanza del sindaco, resa nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, i terreni, anche censiti nel catasto delle aree edificabili, per i quali i proprietari:

a) non risultino reperibili all'esito della notificazione di cui al comma 2;

b) non si impegnino ai sensi del comma 2;

c) comunque non provvedano nel senso richiesto dalla prescrizione di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui, all'esito della notificazione di cui al comma 2, emerga la natura demaniale del terreno, il sindaco promuove con tutte le pubbliche amministrazioni interessate una conferenza di servizi decisoria, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, volta a rimuovere la situazione di incuria che costituisce pericolo potenziale ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

(Richiesta di utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati)

1. Chi intende promuovere l'esecuzione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche nell'ambito di un'attività agricola, ne fa richiesta al comune in cui sono situati i terreni abbandonati. La richiesta è corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico; essa non può essere accolta prima che sia stata dichiarata l'utilizzabilità di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune dove è situato il terreno abbandonato o in un comune limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni. La richiesta è resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari. Contro la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto dinnanzi al tribunale in composizione monocratica.

3. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o dopo che le medesime siano state rigettate, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

4. Ove il progetto di utilizzazione del terreno abbandonato sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, al competente assessore regionale o della provincia autonoma, ovvero, in caso di pluralità di competenze, al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, che designa l'assessore incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni, non dispensa dalle autorizzazioni, dalle approvazioni e dai pareri eventualmente richiesti sul progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.

5. In presenza di una pluralità di richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da coltivatori diretti.

Art. 5.

(Decisione sul progetto)

1. Il comune, eseguiti gli adempimenti previsti dalla presente legge, accoglie il pro-

getto qualora riconosca che lo stesso pone rimedio ad una situazione di incuria, prevenendo il potenziale verificarsi del pericolo potenziale di cui all'articolo 1.

2. Il sindaco può disporre, nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che lo svolgimento dei lavori indispensabili ad attuare il progetto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge comporti l'obbligo di consentire l'accesso, nei confronti dei privati i cui fondi insistono sulle aree limitrofe.

Art. 6.

(Immissione nel possesso)

1. Il presentatore della richiesta di utilizzazione è immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati l'eventuale canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità cui è tenuto l'assegnatario.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività agricola, ove prevista nel progetto, e, comunque, non può superare i due terzi del canone medio praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari del terreno abbandonato per tre anni dal primo pagamento. Decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune, che può utilizzarli per indennizzare l'assegnatario che abbia apportato al terreno migliorie di natura durevole.

4. Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio all'attività alla quale si è impegnato entro centoventi giorni dall'immissione nel possesso del terreno abbandonato.

5. Ove le attività previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei mesi conti-

nuativi, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dall'assegnazione.

6. Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.

Art. 7.

(Rivendica degli aventi diritto)

1. Decorsi cinque anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario può chiedere la riconsegna dei terreni e intervenire con azione di rivendica.

2. Costituisce condizione dell'azione di cui al comma 1 aver rimborsato od offerto agli assegnatari il rimborso delle spese di investimento nei terreni, comprensive del lavoro dell'assegnatario e dei suoi familiari. I criteri per la determinazione di tali spese sono stabiliti, in caso di svolgimento di attività agricola prevista nel progetto, con provvedimento della regione o della provincia autonoma in considerazione della coltura avviata, dello stato del terreno al momento dell'assegnazione, dell'accessibilità del terreno, dell'utilizzabilità di macchine agricole ai fini della coltivazione e di altri elementi oggettivi individuati dal provvedimento stesso. Il provvedimento prevede anche la progressiva riduzione del rimborso in relazione al periodo di assegnazione goduto e in considerazione della coltura avviata.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

